



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 06/05/2021

OGGETTO: PROCEDURA RECLAMO-MEDIAZIONE - ART. 17-BIS DEL D. LGS. N. 546/1992 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

L'anno **2021**, addì **06** del mese di **maggio** alle ore **15:00**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott.DONATI ALESSANDRO.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
DONATI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
NARDI STEFANO	ASSESSORE	Presente
ERRICO SEVERINA VINCENZA	ASSESSORE	Presente
BIANCHI CRISTIANO	ASSESSORE	Assente
CORTECCI SERENA	ASSESSORE	Presente
PINGARO GRAZIA	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. FIORDIPONTI M.ALICE.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI
Anno: 2021
Numero: 607

OGGETTO

PROCEDURA RECLAMO-MEDIAZIONE - ART. 17-BIS DEL D. LGS. N. 546/1992 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con il D. Lgs. n. 156 del 24/09/2015, sono state introdotte importanti modifiche al contenzioso tributario;

VISTO in particolare, l'art. 9 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che introduce una serie di modifiche al D. Lgs. n. 546/1992, tra le quali, al punto I del comma 1, la sostituzione integrale dell'art. 17-bis, che applica a tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 20.000 euro una nuova disciplina che attribuisce ad ogni ricorso gli effetti di un reclamo e che introduce la possibilità per i contribuenti di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;

RICHIAMATO l'art. 17-bis del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera I), del D. Lgs. n. 156/2015, in tema di mediazione tributaria, che sancisce:

“Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione.

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo. (45)

1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le

disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza dei termini di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis”;

VISTO quanto disposto dall'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii. a decorrere dal 1° gennaio 2016 è stata introdotta la possibilità in tema di contenzioso tributario, di ricorrere all'istituto del reclamo/mediazione, ove l'imposta richiesta o accertata abbia valore non superiore a 20.000,00 euro ovvero, in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, ove il valore delle stesse non sia superiore a tale importo, con un importo elevato a 50.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018;

DATO ATTO che il Comune è, quindi, tenuto a valutare il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione, senza, che ciò implichi necessariamente l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente che potrà, però, essere esperito se ritenuto utile, e la proposta di reclamo/mediazione costituisce condizione *sine qua non* di procedibilità dello stesso;

CONSIDERATO, quindi, che l'istituto del reclamo e della mediazione previsto dal citato art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992 è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario per prevenire le controversie, che possono così essere definite a mezzo reclamo/mediazione dinanzi l'ente impositore, senza ricorrere alla Commissione Tributaria Competente;

VISTO, altresì, che:

- il comma 4 del predetto art. 17-bis stabilisce che: *“le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili”*, mentre per gli altri enti impositori è previsto che la disposizione di cui al periodo precedente debba essere applicata *“compatibilmente con la propria struttura organizzativa”*, rendendo quindi possibile che la gestione del reclamo e della proposta di mediazione possa essere effettuata, in assenza di un soggetto sovraordinato, dallo stesso funzionario che ha curato l'istruttoria o la sottoscrizione dell'atto oggetto di contestazione;

DATO ATTO CHE:

- all'interno del Comune non sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto;

- appare non percorribile l'individuazione di professionisti esterni all'Ente anche in considerazione del numero di avvisi di accertamento mediamente emessi;

- le vigenti forme aggregative con altri enti non consentono, allo stato attuale, l'attivazione di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;

RITENUTO inoltre che a fronte della natura amministrativa della fase di mediazione/reclamo, che presuppone che la stessa non debba comportare maggiori costi né per il Comune né per il contribuente, il Comune infatti non ha la possibilità di avvalersi di un soggetto esterno, quale mediatore professionale responsabile del procedimento di reclamo/mediazione;

CONSIDERATO che, per garantire l'oggettività della procedura di reclamo/mediazione, sia comunque necessario assicurare, anche nell'ambito delle controversie legate all'emissione di atti impositivi da parte del Comune, la terzietà dell'organo deputato a decidere sul reclamo e sulla proposta di mediazione;

VALUTATO che l'unica figura professionale interna idonea alla funzione in oggetto, per profilo giuridico, competenze tecniche ed esperienza adeguata, risulta essere quella del Segretario Generale pro-tempore;

CONSIDERATO altresì che, nell'individuare il soggetto responsabile del procedimento di mediazione, appare in via preliminare necessario definire il profilo della responsabilità in relazione ai provvedimenti che lo stesso soggetto dovrà emettere ad esito della procedura, a fronte delle delicatezza dell'attività e delle decisioni che il mediatore sarà chiamato ad adottare, ove si consideri che tali provvedimenti potranno a loro volta formare oggetto di una successiva valutazione in sede giudiziale, che potrebbe portare alla loro riforma, con possibile condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, senza che questo possa comportare una responsabilità del mediatore per le decisioni adottate, salvo che le stesse siano state assunte senza la necessaria diligenza;

CONSIDERATO sotto questo profilo, che – sulla base di quanto disposto dall'art. 39, comma 10 D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, che aveva introdotto la procedura del reclamo/mediazione per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate – ai rappresentanti dell'Ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 7 D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, il quale a sua volta dispone che, *“con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo”*;

PRESO ATTO che, a fronte di tali disposizioni, la responsabilità del mediatore nello svolgimento della procedura di reclamo/mediazione dovrà pertanto essere limitata alle sole ipotesi di danni arrecati con dolo all'Amministrazione, in sede di conclusione della mediazione o accoglimento del reclamo, rendendo quindi più agevole lo svolgimento di tale funzione da parte del soggetto designato;

RITENUTO che, per lo svolgimento della funzione di mediatore, al soggetto individuato dall'Amministrazione dovranno essere riconosciuti tutti i poteri definitivi per la verifica dei reclami e delle istanze di mediazione relative ai tributi comunali, nell'esercizio della propria discrezionalità, da esercitare con diligenza e con l'espresso fine di prevenire – in tutti i casi in cui questo risulti possibile – l'insorgenza di inutili contenziosi, nel pieno rispetto della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e delle esigenze di salvaguardia degli interessi del Comune;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente non necessita del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del servizio economico finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto non comporta né un aumento di spesa né una diminuzione di entrata;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 546/1992;
VISTO il D. Lgs. n. 156/2015;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed in questa sede si intendono fedelmente riportate e trascritte,

- 1) Di nominare il Segretario Generale pro-tempore del Comune di Colle di Val d'Elsa quale responsabile della procedura di reclamo/mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992, così come novellato dall'art. 9, comma 1, lett. l) del D. Lgs. n. 156/2015;
- 2) Di attribuire al Segretario, nell'ambito delle attività previste dall'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992, tutti i poteri definitivi per la verifica dei reclami e delle istanze di mediazione relative ai tributi comunali, nell'esercizio della propria discrezionalità, da esercitare con diligenza, secondo le modalità e con la procedura dettata dalle norme primarie e dal vigente regolamento comunale delle entrate, con l'espresso fine di prevenire (in tutti i casi in cui questo risulti possibile), l'insorgenza di inutili contenziosi, nel rispetto della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e delle esigenze di salvaguardia degli interessi del Comune;

- 3) Di dare atto che il mediatore potrà essere assoggetto ad azione di responsabilità per il suo operato nell'ambito della procedura di reclamo/mediazione, a seguito della conclusione della mediazione o dell'accoglimento del reclamo, nel solo caso di condotte poste in essere per dolo, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 39, comma 10 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011;
- 4) Di dare altresì atto che sul presente atto deliberativo non è necessario il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio economico finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto lo stesso non comporta alcun onere riflesso sul bilancio dell'Ente e l'incarico di mediatore verrà svolto dal Segretario Generale pro-tempore dell'Ente in modo totalmente gratuito;
- 5) Di specificare inoltre che dalla data di esecutività della presente deliberazione perderà effetto giuridico ogni atto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente;
- 6) Di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
DONATI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FIORDIPONTI M.ALICE